Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 6 settembre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1974, n. **409.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dal sig. Francesco Bologna, con testamento olografo in data 10 febbraio 1972, pubblicato con verbale 18 luglio 1972, n. 40361 di repertorio e n. 8297 progr., a rogito del dott. Renato Fornoni, notaio in Milano, ed ivi registrato il 20 luglio 1972 al n. A/1395271/M, serie F, consistente nella somma di L. 20.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 17. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973.

Passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Bisacquino e per esso all'Ente acquedotti siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), nonché le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Viste le deliberazioni n. 96 del 23 aprile 1972 e n. 107 del 17 giugno 1972 del consiglio comunale di Bisacquino, rese esecutive dalla commissione provinciale di controllo di Palermo rispettivamente nelle sedute del 6 giugno 1972 e 23 giugno 1972 con le quali è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel comune;

Vista la deliberazione 23 ottobre 1972 del consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, relativa all'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Bisacquino;

Vista la convenzione 19 dicembre 1972, n. 193 in base alla quale la gestione dell'acquedotto del suddetto Ente passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Bisacquino.

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione citata nelle premesse.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973

LEONE

LAURICELLA — TAVIANI — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 367

(7085)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli, cui per legge sono assegnati trenta membri, è risultato composto a seguito delle elezioni del 7 giugno 1970 di vari gruppi minoritari che riuscirono, tuttavia, ad eleggere gli organi ordinari di amministrazione dell'ente.

Profondi contrasti non tardarono, però, a manifestarsi in seno alla coalizione di maggioranza compromettendo il normale funzionamento dell'ente.

In tale situazione, sorgevano gravi difficoltà in ordine all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973, entro il quale il bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo con provvedimento 27 dicembre 1973 nominava un commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema di bilancio da sottoporre all'esame del competente consiglio comunale.

Il commissario con deliberazione 28 dicembre 1973, n. 595, deliberava lo schema di bilancio.

La sezione provinciale del comitato regionale di controllo, allora, con provvedimento 29 dicembre 1973, n. 64437, notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per il giorno 24 gennaio 1974 per deliberare il bilancio, con l'espressa diffida che ove l'assemblea non avesse provveduto a tale adempimento nel termine di trenta giorni dalla data della disposta convocazione, si sarebbero determinate le conseguenze previste dalle vigenti disposizioni per lo scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Nell'adunanza del 24 gennaio 1974 il bilancio di previsione per l'esercizio 1974 non veniva approvato.

Essendo trascorso infruttuosamente il termine assegnato dall'ente, la sezione provinciale del comitato di controllo con provvedimento 23 febbraio 1974, n. 264, nominava, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, apposito commissario ai fini della deliberazione del bilancio.

Con deliberazione 26 febbraio 1974, n. 2, il commissario deliberava il bilancio.

Il prefetto ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto il consiglio comunale di Casalnuovo, nonostante formale diffida, è rimasto carente in ordine al bilancio 1974, che è stato poi approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 17 maggio 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Luigi Pilla.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole, espresso, al riguardo, dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 maggio 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Pilla è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1974

LEONE

TAVIANI

(7208)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1974.
Scioglimento del consiglio comunale di Cesa.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cesa (Caserta), al quale per legge sono assegnati venti membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 18 novembre 1973, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva prevalenza numerica.

In tale situazione il civico consesso non riusciva ad eleggere gli organi ordinari d'amministrazione dell'ente e conseguentemente a deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Con telegramma 19 dicembre 1973 la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Caserta chiedeva al su menzionato comune, a scanso dei provvedimenti sostitutivi di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, di far conoscere gli estremi della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, con invito, qualora l'ente non vi avesse provveduto, di comunicare la data di convocazione del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio stesso.

Con successiva lettera del 21 gennaio 1974 l'organo di controllo diffidava l'amministrazione comunale a provvedere all'approvazione del bilancio, previa elezione degli organi ordinari di amministrazione, entro il 20 febbraio 1974, con l'avvertenza che in caso di non ottemperanza sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Con deliberazione 1° febbraio 1974, n. 9, la giunta municipale provvedeva alla convocazione del consiglio comunale per il giorno 10 febbraio 1974 con all'ordine del giorno l'esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri eletti, la nomina del sindaco e della giunta municipale.

In tale riunione il consiglio comunale provvedeva solo all'esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri eletti.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consesso di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento 14 febbraio 1974, n. 2215, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione d'ufficio del consiglio comunale per i giorni 20 e 22 febbraio 1974, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini della elezione del sindaco, della giunta e della deliberazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1974; nel contempo veniva assegnato al consiglio stesso il termine del 28 febbraio 1974 per l'assolvimento di detti adempimenti, con l'espressa avvertenza che in caso di non ottemperanza sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La giunta municipale, nel contempo, con deliberazione 18 febbraio 1974, n. 25, disponeva la convocazione del consiglio comunale per i giorni 24 febbraio e 3 marzo 1974, rispettivamente in seduta di prima e seconda convocazione, ai fini dell'elezione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente e dell'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 1974.

Detta deliberazione veniva annullata dall'organo di controllo limitatamente alla convocazione del civico consesso per il 3 marzo 1974 in relazione al precedente provvedimento con il quale era stato assegnato al comune il termine ultimativo del 28 febbraio 1974 ai fini della deliberazione del bilancio.

Con successivo provvedimento del 21 febbraio 1974, fatto notificare a tutti i consiglieri, la predetta sezione nel confermare la convocazione del consiglio comunale disposta dalla giunta per il giorno 24 febbraio 1974, convocava nuovamente, ove tale adunanza fosse risultata infruttuosa, il consiglio comunale per il giorno 26 febbraio 1974; nel contempo veniva rinnovata la diffida a deliberare il bilancio preventivo 1974, previa l'elezione degli organi di amministrazione, entro il 28 febbraio 1974 con l'avvertenza che in caso di non ottemperanza sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Le riunioni consiliari del 24 e 26 febbraio c.a. risultavano, però, infruttuose per mancato intervento del numero legale dei consiglieri.

Essendo decorso infruttuosamente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento 2 marzo 1974, ha nominato un commissario per l'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il predetto commissario regionale ha provveduto al suddetto adempimento.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenuto che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969 ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto il consiglio comunale di Cesa, nonostante formale diffida, non ha provveduto, previa costituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'ente, alla deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, che è stato poi approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 aprile 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cesa (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Piero Ucci.

Roma, addì 9 agosto 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Cesa (Caserta) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta e conseguenzialmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 aprile 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cesa (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Piero Ucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1974

LEONE

TAVIANI

(7209)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Revoca del decreto ministeriale 21 maggio 1969 e autorizzazione al comune di Brancaleone a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 1969, che autorizzava il comune di Brancaleone a contrarre un mutuo di L. 31.017.012, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario e che allo stesso comune concedeva un contributo annuo di L. 3.800.000 per anni 10;

Vista la domanda in data 4 settembre 1971 e la deliberazione consiliare 7 ottobre 1972, n. 9, dalle quali risulta che il comune di Brancaleone, non potendo ottenere il mutuo di L. 31.017.012 dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, ha deciso di finanziare l'opera con un mutuo di pari importo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti;

Vista la decisione con la quale il comitato regionale di controllo - sezione provinciale di Reggio Calabria, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione del mutuo per la realizzazione dell'opera suddetta con la Cassa depositi e prestiti, anzichè con il Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire un nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Staiti in Brancaleone;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto interministeriale 21 maggio 1969 è revocato.

Art. 2.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Staiti in Brancaleone, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Demetrio D'Amico, il comune di Brancaleone è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 31.017.012, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 3.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Brancaleone un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.478.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 31.017.012 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 10, con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Brancaleone, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 5.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 6.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 25 febbraio 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1974
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 360

(6867)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Nomina dei componenti la commissione del dopolavoro monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 1° aprile 1971, n. 217, concernente la riorganizzazione del dopolavoro monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/91457 del 17 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1971, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 202, con il quale è stata nominata la commissione del dopolavoro monopoli di Stato per il triennio 17 giugno 1971-16 giugno 1974;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge, occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti e del segretario della commissione del dopolavoro monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 della citata legge;

Vista la designazione del medico fiduciario effettuata, con nota n. 00/90062 del 24 gennaio 1974, dal direttore generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai sensi della lettera *f*) dell'art. 3 della legge 1° aprile 1971, n. 217;

Visto il verbale in data 18 giugno 1974, relativo all'elezione di sette rappresentanti delle sezioni del dopolavoro monopoli di Stato effettuata dall'assemblea dei presidenti di sezione;

Decreta:

Art. 1.

Per la durata del triennio 18 giugno 1974-17 giugno 1977 sono nominati componenti della commissione del dopolavoro monopoli di Stato i signori:

Trivelloni dott. Mario, direttore generale dei monopoli di Stato, presidente;

Cremona dott. Luciano, vice direttore generale amministrativo dei monopoli di Stato;

Remedi dott. Sirio Enzo, capo della direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale;

Lubrano dott. ing. Antonio, capo della direzione centrale per i servizi delle manifatture;

Gizzarelli dott. Luigi, capo dell'ufficio centrale dopolavoro;

Granato dott. Libero, direttore capo della ragioneria dei monopoli di Stato;

Arbarello dott. Paolo, medico fiduciario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Ferrazzi dott. Giovanni, Onida Antonino, Buonocore rag. Lucio, Marsilli Renzo, Marchesini Mario, Lizzio Giovanni e Gaggioli Giuseppe, rappresentanti delle sezioni dopolavoro monopoli di Stato.

Art. 2.

Per la durata del triennio indicato al precedente art. 1 è nominato segretario della commissione del dopolavoro monopoli di Stato il sig. Fradeani dott. Giorgio, capo revisore in servizio presso la direzione generale dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1974
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 37

(7259)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1974.

Rilascio alla Banca d'Italia di certificati speciali di credito, ai sensi della legge 31 marzo 1971, n. 144, recante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 19 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge bancaria) e successive modificazioni ed integrazioni, contenenti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, recante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., ed, in particolare, l'art. 8 della legge medesima, il quale dispone che: *a*) per provvedere alle esigenze di cassa della gestione finanziaria dell'A.I.M.A., il Ministro per il tesoro è autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi previsionali semestrali ed eventuali aggiornamenti: *b*) in relazione a tali anticipazioni, il Ministro per il tesoro rilascerà alla Banca d'Italia certificati speciali di credito di cui determinerà il tasso d'interesse nonché la durata massima ed i termini di rimborso;

Visti i propri decreti n. 195212/66-I-7 del 20 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973, registro n. 14 tesoro, foglio n. 299 e n. 201299/66-I-8 del 13 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1973, registro n. 28 tesoro, foglio n. 106, con i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della citata legge n. 144, è stato disposto il rilascio alla Banca d'Italia di certificati speciali di credito per gli importi nominali, rispettivamente, di L. 10.537.000.000 e di L. 15.532.000.000, con scadenza 1° aprile 1974, e complessivamente, quindi, L. 26.069.000.000, in corrispondenza di anticipazioni per pari ammontare ottenute dalla Banca d'Italia medesima;

Visti, in particolare, gli articoli 2 dei ricordati decreti ministeriali, i quali dispongono che alla scadenza del 1° aprile 1974, qualora i certificati speciali di credito non siano stati rimborsati per effetto dei versamenti di cui agli articoli stessi, saranno rinnovati mediante rilascio alla Banca d'Italia di altri certificati di credito, al tasso di interesse, per la durata e con termini di rimborso da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro;

Ritenuta l'opportunità, attesa l'attuale situazione, di avvalersi della predetta facoltà e quindi di procedere al rinnovo dei cennati certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia e previo accordo con questa;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria e con impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144 e degli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 195212/66-I-7 del 20 aprile 1973 e numero 201299/66-I-8 del 13 agosto 1973 indicati in premessa, il rinnovo dei certificati speciali di credito ivi previsti mediante il rilascio alla Banca d'Italia di altri certificati per un importo, in valore nominale, di L. 27.513.456.464

(ventisettemiliardicinquecentotredicimilioniquattrocentocinquantaseimilaquattrocentosessantaquattro) alle seguenti condizioni:

prezzo di collocamento: L. 96,50 per ogni cento lire di capitale nominale — al netto delle provvigioni — meno i dietimi di interessi, da detrarre dal netto ricavo, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1974;

tasso d'interesse annuo: 7% pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio, con decorrenza dal 1° luglio 1974;

durata: dal 1° luglio 1974 al 1° luglio 1984;

rimborso: in dieci quote annuali a partire dal 1° luglio 1975.

Art. 2.

I certificati di credito, del taglio unitario di lire 1 milione, sono raggruppati in 275 serie contrassegnate da numerazione progressiva, di cui 274 da lire 100 milioni ciascuna ed una da L. 113.456.464 e sono riuniti in 10 titoli di cui 9 da L. 2.800.000.000 cadauno e uno da L. 2.313.456.464.

A richiesta, i titoli suddetti potranno successivamente essere frazionati in tagli di importo minore e comunque non inferiori ad un milione nonché riuniti fino ad un importo massimo di L. 2.800.000.000.

Art. 3.

I certificati di credito sono stampati su carta a fondo filigranato e sono composti del corpo e di un foglio recante le caselle per le annotazioni dell'avvenuto pagamento degli interessi.

Sul corpo del titolo, nella parte centrale, è riprodotto in calcografia un disegno rappresentante un campo al momento della raccolta delle messi e dei frutti, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, dall'alto verso il basso, dalle seguenti leggende: « Repubblica Italiana » « Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Tesoro » « Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. » « Legge 31 marzo 1971, n. 144 » « Certificati di credito 7% - 1974-1984 » « III Emissione ».

Seguono, poi, le diciture per l'indicazione del numero del certificato, del valore nominale del titolo e del tasso di interesse e per l'intestazione del certificato alla Banca d'Italia.

Il corpo del titolo chiude con la citazione degli estremi del decreto ministeriale recante il rilascio dei certificati e, in fondo, con l'indicazione della data e con la dicitura « Il Ministro ».

Il rovescio del corpo del certificato reca stampati, in alto, gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto e, in basso, il piano di ammortamento.

Il foglio recante le caselle, stampate a destra del corpo del titolo, è composto di n. 20 caselle, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno. Sul rovescio di tale foglio è posta, in alto, la dicitura « Annotazioni di vincolo, di tramutamento e di trasferimento ».

Su ciascuna casella sono riportati gli estremi della legge che ha autorizzato il rilascio dei certificati, il valore nominale del titolo, il tasso d'interesse, la durata dei certificati e la data di pagamento della rata semestrale d'interesse e dell'importo relativo.

La carta a fondo filigranato è colorata litograficamente in giallo avorio, le leggende del corpo del titolo e delle caselle nonché quelle contenute nel rovescio del corpo stesso sono impresse tipograficamente.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito saranno corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima rata sarà pagata il 1° gennaio 1975 e l'ultima il 1° luglio 1984.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari in 10 annualità da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, secondo l'unito piano di ammortamento.

La prima annualità sarà pagata il 1° luglio 1975 e l'ultima il 1° luglio 1984.

Art. 6.

Il Ministero del tesoro si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, totale o parziale, dei certificati di credito, in relazione ai versamenti che affluiranno al bilancio di Stato, ai sensi delle norme comunitarie per gli interventi effettuati dall'A.I.M.A. a carico della gestione finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144.

I rimborsi anticipati parziali, qualora venissero effettuati prima delle scadenze previste dal piano di ammortamento, comporteranno a carico del possessore dei certificati di credito un interesse pari a quello portato dai certificati medesimi, da calcolarsi dal giorno successivo a quello dell'incasso della somma rimborsata anticipatamente fino a quello di scadenza della rata semestrale d'interesse. L'importo relativo verrà detratto dalla semestralità o dalle semestralità d'interessi indicate nel piano di ammortamento dei certificati di credito con scadenza successiva alla data del rimborso anticipato.

In relazione ai rimborsi parziali anticipati effettuati, verrà di conseguenza automaticamente variato l'allegato piano di ammortamento dei certificati di credito.

Le occorrenti variazioni saranno altresì indicate sui titoli in parola mediante stampigliatura o apposito affogliamento.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1974 faranno carico al capitolo 3085 istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico agli appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1974
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 161

PIANO DI RIMBORSO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO PER L'IMPORTO IN VALORE NOMINALE DI L. 27.513.456.464, AL TASSO D'INTERESSE ANNUO DEL 7 %, EMESSI A TERMINE DELL'ART. 2, COMMA SECONDO, DEI DECRETI MINISTERIALI N. 195212/66-I-7 DEL 20 APRILE 1973 E N. 201299/66-I-8 DEL 13 AGOSTO 1973 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1971, N. 144, RECANTE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MERCATO SVOLTI DALLA A.I.M.A.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-1-1975	962.970.976	—	27.513.456.464
1-7-1975	962.970.976	2.313.456.464	25.200.000.000
1-1-1976	882.000.000	—	25.200.000.000
1-7-1976	882.000.000	2.800.000.000	22.400.000.000
1-1-1977	784.000.000	—	22.400.000.000
1-7-1977	784.000.000	2.800.000.000	19.600.000.000
1-1-1978	686.000.000	—	19.600.000.000
1-7-1978	686.000.000	2.800.000.000	16.800.000.000
1-1-1979	588.000.000	—	16.800.000.000
1-7-1979	588.000.000	2.800.000.000	14.000.000.000
1-1-1980	490.000.000	—	14.000.000.000
1-7-1980	490.000.000	2.800.000.000	11.200.000.000
1-1-1981	392.000.000	—	11.200.000.000
1-7-1981	392.000.000	2.800.000.000	8.400.000.000
1-1-1982	294.000.000	—	8.400.000.000
1-7-1982	294.000.000	2.800.000.000	5.600.000.000
1-1-1983	196.000.000	—	5.600.000.000
1-7-1983	196.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000
1-1-1984	98.000.000	—	2.800.000.000
1-7-1984	98.000.000	2.800.000.000	—
	10.745.941.952	27.513.456.464	

(6641)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1974.

Norme di attuazione per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato e per la rivalsa degli eventuali oneri di cambio relativamente ai prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti, dagli istituti ed enti pubblici abilitati.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale, sui prestiti da assumersi con la Banca europea per gli investimenti dagli istituti ed enti pubblici all'uopo designati e da destinarsi agli scopi previsti dal medesimo art. 3, è concessa la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti stessi;

Visto il medesimo art. 3 il quale dispone, altresì, che con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato, nonché per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti;

Vista la lettera con cui l'Ufficio italiano dei cambi ha comunicato di essere disposto a far da tramite per lo svolgimento delle operazioni in valuta connesse con l'eventuale operatività della garanzia statale per il rischio di cambio;

Decreta:

Art. 1.

La Banca europea per gli investimenti (B.E.I.), qualora uno degli istituti od enti pubblici di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, non avrà adempiuto, alla scadenza, l'obbligo del pagamento della quota di capitale o della quota di interessi del o dei prestiti, assunti con la B.E.I. stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del medesimo art. 3, darà comunicazione di tale inadempienza al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione IX, chiedendo che venga resa operante la garanzia dello Stato.

Ricevuta tale comunicazione, il Ministero del tesoro inviterà l'istituto o l'ente inadempiente a far fronte al proprio obbligo.

Qualora, malgrado l'invito, l'istituto o l'ente dovesse persistere nella propria inadempienza, il Ministero del tesoro provvederà, in relazione alla garanzia prestata, a corrispondere direttamente alla B.E.I., nel tempo strettamente occorrente, l'importo della quota di capitale e della quota di interessi insolute.

A seguito dei pagamenti effettuati al creditore, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti che questi aveva nei confronti del debitore.

Art. 2.

In dipendenza della garanzia di cambio, accordata dal Tesoro ai prestiti assunti con la B.E.I. dagli istituti ed enti, a termine dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, gli istituti ed enti medesimi cederanno all'Ufficio italiano dei cambi (Cambital), per la negoziazione contro lire, in base alle norme valutarie al momento vigenti, la valuta ricavata dai prestiti stessi. Il cambio medio ufficiale in base al quale è avvenuta la cessione di valuta, l'importo di questa e il controvalore in lire italiane, saranno dal predetto Ufficio comunicati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione IX.

Gli istituti e gli enti di cui al comma precedente chiederanno, in base alle norme valutarie vigenti, al Cambital la valuta occorrente per il pagamento, alle scadenze contrattuali previste, delle quote di capitale e di interessi dei prestiti garantiti.

Il Cambital comunicherà al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione IX, il cambio medio ufficiale in base al quale è avvenuta la cessione della valuta agli istituti ed enti suddetti, nonché l'importo della valuta stessa e il controvalore in lire italiane.

Alla fine di ogni anno, il Cambital, per ciascun istituto ed ente, comunicherà al Ministero del tesoro, distintamente per ogni prestito, l'importo delle valute acquistate, di quelle cedute, del controvalore in lire italiane e il cambio applicato, nonché il riepilogo generale.

Gli istituti ed enti interessati, alla fine di ogni anno, comunicheranno al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione IX, gli eventuali oneri sostenuti, o le eventuali differenze favorevoli acquisite, per effetto della diversità dei cambi medi ufficiali applicati nelle operazioni di rimborso delle quote di capitale

e di pagamento delle quote interessi dei prestiti contratti rispetto al cambio a cui hanno negoziato col Cambital la valuta proveniente dai prestiti stessi, chiedendo, ove ne ricorrano le condizioni, la rivalsa degli oneri di cambio, in base all'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876.

Il Ministero del tesoro provvederà a rivalere gli istituti ed enti suddetti degli oneri di cambio, al netto di ogni commissione e spesa sostenute, nel tempo strettamente necessario dal ricevimento della relativa richiesta.

Ove in un anno, in presenza di cambio favorevole, gli istituti ed enti dovessero acquisire delle differenze positive per effetto del cambio in relazione al rimborso delle quote di capitale e al pagamento delle quote di interessi dei prestiti contratti, tali differenze formeranno oggetto di conguaglio in occasione di eventuali oneri di cambio di rivalere dal Tesoro nell'anno o negli anni successivi.

Art. 3.

Ai fini della eventuale rivalsa degli oneri di cambio di cui al precedente articolo, i prestiti assunti a partire dal 20 marzo 1973 e per i quali venga rilasciata la garanzia dello Stato prevista dal quarto comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, i cambi all'uopo da tenere a base, sia per la valuta ricavata dai prestiti stessi, sia per la valuta occorsa per le rate di rimborso già pagate, saranno quelli praticati dagli istituti negoziatori al netto di ogni commissione e spesa. Gli istituti ed enti beneficiari, a corredo della domanda di rivalsa degli oneri, trasmetteranno al Ministero del tesoro le dichiarazioni sui cambi applicati rilasciate dagli istituti negoziatori o, in mancanza, le attestazioni sostitutive rilasciate dal competente organo degli istituti ed enti stessi munite del visto di conferma del Presidente del collegio sindacale o di chi per lui.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro trasmetterà all'Ufficio italiano dei cambi copia dei decreti di autorizzazione e di garanzia relativi ai prestiti assunti dagli istituti ed enti con la B.E.I. ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876.

Gli istituti ed enti suddetti notificheranno al Ministero del tesoro ed al Cambital copia conforme dei contratti di prestito stipulati con la B.E.I. e degli eventuali atti modificativi dei contratti medesimi.

Art. 5.

Il Cambital effettuerà la negoziazione contro lire del ricavo in valuta dei prestiti esteri contratti dagli istituti ed enti, ai sensi del precedente art. 2, in base al cambio medio ufficiale del giorno in cui gli perverrà l'offerta di cessione.

L'offerta di cessione della valuta dovrà pervenire al Cambital almeno con due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di regolamento.

La richiesta della valuta necessaria per il rimborso delle quote di capitale e di interessi dovrà essere avanzata al Cambital, dagli istituti ed enti beneficiari dei prestiti, con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di regolamento nei confronti della B.E.I., e la negoziazione avverrà in base al cambio medio ufficiale del giorno in cui perverrà al Cambital la richiesta stessa.

Il Cambital e gli istituti ed enti suddetti comunicheranno le eventuali notizie e dati che potranno essere richiesti dal Ministero del tesoro.

Art. 6.

Gli eventuali oneri dipendenti dall'applicazione del presente decreto faranno carico agli appositi capitoli da istituirsi, a norma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti per gli anni futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1974
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 174

(6818)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Programma di esami per i concorsi a posti di assistente laureato in chimica, chimica industriale o chimica e tecnologia farmaceutica presso gli istituti zooprofilattici sperimentali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14 della precitata legge n. 503/70, occorre stabilire il programma di esame per i concorsi a posti di assistente presso gli istituti zooprofilattici sperimentali;

Decreta:

Il programma di esami per i concorsi a posti di assistente laureato in chimica, chimica industriale o chimica e tecnologia farmaceutica presso gli istituti zooprofilattici sperimentali consiste in una prova scritta, una prova pratica e due prove orali e verte sulle seguenti materie:

A) prova scritta:

additivi e preservanti nella mangimistica;
reazioni di condensazione in chimica organica;
reazioni di sostituzione nucleofila in chimica organica;
addizioni elettrofile in chimica organica;
sostituzioni elettrofile aromatiche;
moderne tecniche analitiche in chimica organica;
atomi e molecole della materia vivente;
chimica e significato biologico dei glucidi, dei lipidi e delle proteine;
biochimica delle vitamine;
enzimologia;
bioenergetica;
metabolismo dei glucidi, dei lipidi e delle proteine negli animali domestici;
metabolismo delle sostanze inorganiche negli animali domestici;
metabolismo e meccanismo di azione degli ormoni;

biochimica microbiologica;

regolazione del metabolismo;

metabolismo dei farmaci e delle sostanze estranee

B) prova pratica:

metodi fisici per la determinazione di composti organici;

moderne tecniche analitiche in chimica organica;

metodi di analisi enzimatici;

metodi cromatografici su colonna e su strato sottile;

metodi gas-cromatografici e spettrofotometrici;

determinazione delle proteine e degli aminoacidi;

determinazione dei componenti glucidici e lipidici;

determinazione di oligoelementi essenziali e di metalli tossici;

determinazione di farmaci, di micotossine e delle vitamine;

metodi di analisi dei pesticidi;

C) prove orali:

materie e principi generali sui metodi e reazioni riportati sopra e, comunque, uno o più argomenti che hanno formato oggetto della prova scritta e pratica di cui alle precedenti lettere *A*) e *B*);

traduzione a vista in italiano di brani tratti da pubblicazioni scientifiche, a carattere chimico, di lingua inglese e, a scelta del candidato, di brani di cui sopra di una delle seguenti lingue straniere: francese, tedesca, russa, spagnola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6937)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1974.

Sostituzione di un componente la commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la regione Liguria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1972, con il quale è stata nominata la commissione di cui l'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la regione Liguria;

Considerato che il prof. Giuseppe Bestagno, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di San Remo è stato collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Faustino Barese, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di San Remo, è nominato a far parte della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del menzionato prof. Giuseppe Bestagno.

Roma, addì 10 luglio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1974
Registro n. 16 *Agricoltura, foglio n.* 24

(7005)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1974.

Iscrizione di una varietà di piante oleaginose e da fibra nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 630 in data 7 giugno 1974 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 15 maggio 1974, ha deliberato di proporre al Ministro per la agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di una varietà di piante oleaginose e da fibra;

Visto il verbale della predetta adunanza del 15 maggio 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, la seguente varietà di piante oleaginose e da fibra, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 15 maggio 1974, è depositata ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso l'istituto stesso:

Colza « Sinus »:

responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società italiana sementi - Bologna.

Roma, addì 5 agosto 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(6966)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1974.

Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto, in particolare, l'art. 26 della legge stessa che istituisce, con il compito di sovraintendere alle attività di controllo e di certificazione previste in materia da disposizioni legislative e regolamentari, l'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 14 luglio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di piante orticole, del registro delle varietà allo scopo di permetterne l'identificazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 10 aprile 1974, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuta la necessità, a norma dell'art. 16, secondo comma, del predetto regolamento, di stabilire, per le specie di sementi regolamentate dalle Comunità europee, i caratteri che dovranno essere esaminati ai fini dell'iscrizione delle varietà nel registro nazionale, nonchè le condizioni da osservarsi in sede di rilevazione;

Decreta:

Ai fini dell'iscrizione delle varietà di specie agricole, di cui agli allegati 1 e 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e orticole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1973, nei registri nazionali delle varietà di cui alle premesse, i caratteri da rilevarsi per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità nonchè, per quanto concerne le specie agricole, il valore culturale e di utilizzazione, sono quelli stabiliti per ciascuna specie nelle direttive della Commissione delle Comunità europee n. 72/180 e n. 72/168 del 14 aprile 1972.

Roma, addì 6 agosto 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(6967)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1974.

Norme regolamentari per la determinazione dei coefficienti numerici massimi attribuibili, in sede di compilazione dei rapporti informativi annuali, al personale dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 8 della legge n. 413/1968.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 413;

Visti gli articoli 36, 37 e 153, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Udito il consiglio di amministrazione competente a pronunciarsi sui provvedimenti concernenti il personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dei ruoli ad esaurimento istituiti presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dall'art. 8 della citata legge 18 marzo 1968, n. 413;

Udito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del quarto comma, art. 153, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le disposizioni contenute negli articoli 36 e 37 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 saranno applicate a partire dai rapporti informativi per il 1973, da redigere nel 1974 nei riguardi del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dei ruoli ad esaurimento istituiti presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dallo art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413.

Art. 2.

I punteggi massimi per ogni singolo elemento dei rapporti informativi, per il quale si deve attribuire un coefficiente numerico, sono fissati nella seguente tabella:

Elementi del rapporto	Carriera direttiva	Carriera di concetto
Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	24	26
Qualità del servizio prestato	10	10
Rendimento	24	27
Cultura generale e capacità professionale	15	15
Capacità organizzativa	15	10
Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12	12

Elementi del rapporto	Carriera esecutiva	Carriera ausiliaria
Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	30	32
Qualità del servizio prestato	15	15
Rendimento	30	32
Cultura generale e capacità professionale	15	12
Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	10	9

La somma dei punteggi massimi porta, per ogni carriera, al valore di 100 punti. E' fatta peraltro salva la facoltà dell'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di variare detta somma, in più o in meno, nel limite del cinque per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1974

Il Ministro: PRETI

(7011)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica del protocollo di emendamento all'art. 50, lettera a), della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a New York il 12 marzo 1971.

Il 3 luglio 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 dicembre 1973, n. 1037, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 20 marzo 1974, è stato depositato a Montreal, presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, lo strumento di ratifica del protocollo di emendamento all'art. 50, lettera *a*), della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a New York il 12 marzo 1971.

In conformità alla clausola finale il protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 3 luglio 1974.

(7161)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 483-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Lenti Mario & C., con sede in Valenza (Alessandria), via M. Nebbia n. 20, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 483-AL », ha dichiarato di avere smarrito un punzone recante il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(7163)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è vacante la prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7247)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1974, il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.905.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3495/M)

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1974, il comune di Lentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.387.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3497/M)

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1974, il comune di Partinico (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 501.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3499/M)

Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Savoia di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.334.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3500/M)

Autorizzazione al comune di Terricciola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Terricciola (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.151.824, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3501/M)

Autorizzazione al comune di Riparbella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Riparbella (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.169.359, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3502/M)

Autorizzazione al comune di Ponsacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Ponsacco (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.241.719, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3503/M)

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Lari (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 201.777.078, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3504/M)

Autorizzazione al comune di Chianni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Chianni (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 46.446.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3505/M)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Urbania (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.917.957, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3506/M)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Serrungarina (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.995.552, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3507/M)

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Valsinni (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.075.232, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3508/M)

Autorizzazione al comune di Poiana Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Poiana Maggiore (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.613.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3509/M)

Autorizzazione al comune di Stroncone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Stroncone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.877.094, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3510/M)

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Otricoli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.378.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3511/M)

Autorizzazione al comune di Guardea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Guardea (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.739.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3512/M)

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1974, il comune di Alcamo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 994.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3513/M)

Autorizzazione al comune di Morciano di Leuca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Morciano di Leuca (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.613.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3514/M)

Autorizzazione al comune di Sessano del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Sessano del Molise (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.189.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3515/M)

Autorizzazione al comune di Scapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Scapoli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3516/M)

Autorizzazione al comune di Fiano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Fiano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.962.943, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3517/M)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ripa d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.295.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3518/M)

Autorizzazione al comune di Pozzaglio ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.438.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3519/M)

Autorizzazione al comune di Grumello Cremonese ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Grumello Cremonese ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.457.229, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3520/M)

Autorizzazione al comune di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1974, il comune di Trieste viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 15.543.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3496/M)

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1974, il comune di Monfalcone (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 322.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3498/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 3 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	661,55	661,55	661,50	661,55	660 —	661,50	661,45	661,55	661,55	661,50
Dollaro canadese	669,20	669,20	669,50	669,20	669 —	669,10	669 —	669,20	669,20	669,15
Franco svizzero	219,80	219,80	219,20	219,80	220 —	219,80	219 —	219,80	219,80	219,70
Corona danese	107,19	107,19	107,30	107,19	108,70	107,20	107,12	107,19	107,19	107,18
Corona norvegese	118,71	118,71	118,65	118,71	118,15	118,70	118,70	118,71	118,71	118,70
Corona svedese	147,33	147,33	147,32	147,33	147,50	147,30	147,28	147,33	147,33	147,33
Fiorino olandese	243,59	243,59	243,60	243,59	243,80	243,60	243,20	243,59	243,59	243,59
Franco belga	16,775	16,775	16,765	16,775	14,80	16,77	16,7575	16,775	16,77	16,77
Franco francese	137,70	137,70	137,42	137,70	137,10	137,70	137,45	137,70	137,70	137,70
Lira sterlina	1528,95	1528,95	1529,50	1528,95	1529 —	1528,90	1528 —	1528,95	1528,95	1528,95
Marco germanico	248,28	248,28	248,15	248,28	248,50	248,30	247,90	248,28	248,28	248,25
Scellino austriaco	35,08	35,08	34,99	35,08	35,07	35,05	35,05	35,08	35,08	35,05
Escudo portoghese	25,63	25,63	25,58	25,63	25,48	25,65	25,58	25,63	25,63	25,63
Peseta spagnola	11,474	11,474	11,47	11,474	11,60	11,48	11,48	11,474	11,47	11,45
Yen giapponese	2,19	2,19	2,21	2,19	2,18	2,19	2,1925	2,19	2,19	2,19

Media dei titoli del 3 settembre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	87,275
Redimibile 3,50 % 1934	90,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,850
» 5 % (Ricostruzione)	84,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,350
» 5 % (Città di Trieste)	83,750
» 5 % (Beni esteri)	83,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,600
» 5,50 % » » 1968-83	82,800
» 5,50 % » » 1969-84	87,400
» 6 % » » 1970-85	89,150
» 6 % » » 1971-86	88,850
» 6 % » » 1972-87	89,175

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,350
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	661,50
Dollaro canadese	669,10
Franco svizzero	219,40
Corona danese	107,155
Corona norvegese	118,705
Corona svedese	147,305
Fiorino olandese	243,395
Franco belga	16,766
Franco francese	137,575
Lira sterlina	1528,475
Marco germanico	248,09
Scellino austriaco	35,065
Escudo portoghese	25,605
Peseta spagnola	11,477
Yen giapponese	2,191

MINISTERO DELLE FINANZE

Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 1° aprile 1974 al 7 aprile 1974, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), a norma del regolamento (CEE) n. 754/74.

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-301	I. inferiore a 60%	—	—	—
	17.04-305	II. uguale o superiore a 60%	—	—	—
	17.04-350	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	4.797	zero	—
		D. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	17.04-401	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-404	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% . . .	—	zero	—
	17.04-407	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40% . .	—	zero	—
		3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:			
	17.04-411	aa. non contenenti amido o fecola	—	zero	—
	17.04-414	bb. altri	—	zero	—
	17.04-417	4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60% . .	—	zero	—
	17.04-421	5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70% . .	—	zero	—
	17.04-424	6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80% . .	—	zero	—
	17.04-427	7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90% . .	—	zero	—
	17.04-431	8. uguale o superiore a 90%	—	zero	—
		II. non nominati:			
	17.04-434	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	3.041	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-437	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% . .	5.303	zero	—
	17.04-441	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . .	3.380	zero	—
	17.04-444	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70% . .	—	zero	—
	17.04-447	4. uguale o superiore a 70%	—	zero	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:			
	18.06-120	I. inferiore a 65%	—	—	—
	18.06-140	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% . . .	—	—	—
	18.06-180	III. uguale o superiore a 80%	—	—	—
		B. gelati:			
	18.06-541	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
18.06 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-545	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . .	8.282	zero	—
	18.06-560	b. uguale o superiore a 7%	13.511	zero	—
		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:			
	18.06-601	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6.499	zero	—
		II. altri:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	18.06-604	1. inferiore a 50%	—	zero	—
	18.06-607	2. uguale o superiore a 50%	—	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-611	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% . .	—	zero	—
	18.06-614	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5%	2.184	zero	—
	18.06-617	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% .	5.234	zero	—
	18.06-621	4. uguale o superiore a 6%	7.848	zero	—
		D. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-991	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	7.432	zero	—
	18.06-992	b. altre	7.432	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:			
	18.06-993	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2.619	zero	—
	18.06-994	2. altre	2.619	—	—
		b. superiore a 6,5% e inferiore a 26%:			
	18.06-995	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	36.171	—	—
		2. altre:			
	18.06-996	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5% ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentato in pezzi irregolari	10.028	zero	—
	18.06-997	bb. non nominate	36.171	—	—
		c. uguale o superiore a 26%:			
	18.06-998	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	—	—	—
	18.06-999	2. altre	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.01		Estratti di malto:			
	19.01-001	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	—	—	—
	19.01-005	B. altri	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:			
	19.02 010	A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	613	—	—
		B. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:			
	19.02-015	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.02-020	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% .	—	—	—
	19.02-025	bb. uguale o superiore a 60%	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:			
	19.02-030	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-035	2. altre	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:			
	19.02-040	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-045	2. altre	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
	19.02-050	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-055	2. altre	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:			
	19.02-060	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-065	2. altre	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:			
	19.02-070	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-075	2. altre	—	—	—
	19.02-080	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.02 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	19.02-085	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5% . . .	—	—	—
	19.02-090	b. uguale o superiore a 5%	4.210	—	—
19.03		Paste alimentari:			
	19.03-100	A. contenenti uova	—	—	—
		B altre:			
	19.03-901	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . .	—	—	—
	19.03-905	II. non nominate	—	—	—
19.04	19.04-000	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn flakes » e simili:			
	19.05-100	A a base di granturco	—	—	—
	19.05-300	B a base di riso	—	—	—
	19.05-900	C. altri	—	—	—
19.06	19.06-000	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	—	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	19.07-100	A. pane croccante detto « Knackebrot »	—	—	178
	19.07-200	B. pane azzimo (Mazoth)	—	—	zero
	19.07-300	C. pane di glutine per diabetici	—	—	—
		D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	19.07-701	I. inferiore a 50%	—	—	—
	19.07-705	II uguale o superiore a 50%	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
		A preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-101	I. inferiore a 30%	—	—	—
	19.08-104	II uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . .	—	—	—
	19.08-107	III. uguale o superiore a 50%	—	—	—
		B altri:			
		I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-201	a. inferiore a 70%	—	zero	—
	19.08-204	b. uguale o superiore a 70%	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.08 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%:			
	19.08-207	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	zero
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%:			
	19.08-211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-214	2. altri	6.026	zero	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:			
	19.08-217	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-221	2. altri	5.155	zero	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%:			
	19.08-224	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-227	2. altri	3.849	zero	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	zero
	19.08-234	2. altri	8.851	—	zero
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:			
	19.08-237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-241	2. altri	4.793	zero	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%:			
	19.08-244	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-247	2. altri	4.103	zero	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-251	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	zero
	19.08-254	2. altri	327	—	zero
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	19.08-257	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-261	2. altri	4.277	zero	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%:			
	19.08-264	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	zero
	19.08-267	b. altri	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:			
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:			
	21.01-105	II. altri	—	—	—
		B. estratti:			
	21.01-305	II. altri	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:			
		A. lieviti naturali vivi:			
		II. lieviti di panificazione:			
	21.06-151	a. secchi	—	—	—
	21.06-155	b. altri	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:			
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:			
	21.07-101	I. granturco	—	—	—
	21.07-104	II. riso	—	—	—
	21.07-107	III altri	—	—	—
		B paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:			
	21.07-201	I. paste alimentari non ripiene, cotte	—	—	—
		II. paste alimentari ripiene:			
	21.07-204	a. cotte	—	—	—
	21.07-207	b. altre	—	—	—
		C gelati:			
	21.07-311	I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-315	a uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . .	8.282	—	—
	21.07-330	b. uguale o superiore a 7%	13.511	—	—
		D iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:			
		I. iogurt preparati:			
		a in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-411	1. inferiore a 1,5%	10.675	—	—
	21.07-412	2 uguale o superiore a 1,5%	39.220	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-415	1. inferiore a 1,5%	949	—	—
	21.07-416	2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4% .	4.794	—	—
	21.07-417	3. uguale o superiore a 4%	34.862	—	—
		II altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):			
	21.07-451	1. inferiore a 40%	11.861	—	—
	21.07-453	2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55% .	17.199	—	—
	21.07-455	3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% .	21.943	—	—
	21.07-457	4. uguale o superiore a 70%	31.432	—	—
	21.07-458	b. uguale o superiore a 1,5%	43.578	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)	21.07-700	E. preparazioni dette «fondute»	26.147	—	—
		F. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-802	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-803	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	—	—	—
	21.07-804	cc. uguale o superiore a 45%	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-805	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-806	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-807	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	—	—	—
	21.07-808	cc. uguale o superiore a 45%	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-809	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-810	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-811	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	—	—	—
	21.07-812	cc. uguale o superiore a 45%	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:			
	21.07-813	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-814	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-815	bb. uguale o superiore a 32%	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:			
	21.07-816	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
	21.07-817	2. altre	—	—	—
	21.07-818	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-819	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	8.716	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-820	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	5.911	—	—
	21.07-821	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	4.509	—	—
	21.07-822	cc. uguale o superiore a 45% . . .	3.106	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-823	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	7.497	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-824	aa uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	5.040	—	—
	21.07-825	bb uguale o superiore a 32%	3.638	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-826	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	6.539	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-827	aa uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	3.734	—	—
	21.07-828	bb. uguale o superiore a 32% . . .	2.683	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-829	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	4.797	—	—
	21.07-830	2. altre	2.343	—	—
	21.07-831	e. aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	2.185	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-832	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	17.431	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-833	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	14.627	—	—
	21.07-834	bb. uguale o superiore a 32%	13.224	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-835	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	16.212	—	—
	21.07-836	2. altre	13.756	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-837	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	15.254	—	—
	21.07-838	2. altre	12.800	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-839	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	13.513	—	—
	21.07-840	2. altre	12.461	—	—
	21.07-841	e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	12.207	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-842	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	26.147	—	—
	21.07-843	2. altre	23.342	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-844	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	24.928	—	—
	21.07-845	2. altre	23.125	—	—
	21.07-846	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15%	23.970	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-847	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	39.220	—	—
	21.07-848	2. altre	38.519	—	—
	21.07-849	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	38.349	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-850	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	45.863	—	—
	21.07-851	2. altre	43.058	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:			
	21.07-852	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	44.121	—	—
	21.07-853	2. altre	42.018	—	—
	21.07-854	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	41.945	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-855	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	70.629	—	—
	21.07-856	2. altre	69.026	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	21.07-857	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	68.887	—	—
	21.07-858	2. altre	68.856	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:			
	21.07-859	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	90.808	—	—
	21.07-860	b. altre	89.938	—	—
	21.07-861	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	110.071	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:			
		B altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	22.02-101	I. inferiore a 0,2%	—	—	—
	22.02-104	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% . . .	1.744	—	—
	22.02-107	III. uguale o superiore a 2%	4.794	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		C. polialcoli:			
	29.04-710	II. mannite	—	—	—
		III. sorbite:			
		a in soluzione acquosa:			
	29.04-730	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-750	2. altra	—	—	—
		b. altra:			
	29.04-770	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-790	2 altra	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; *colle di amido o di fecola:*			
	35.05-110 35.05-150	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:			
	35.05-501	I. inferiore a 25%, in peso	—	—	—
	35.05-503	II uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso .	—	—	—
	35.05-505	III uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%, in peso .	—	—	—
	35.05-507	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	—	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A bozzime preparate e appretti preparati:			
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:			
	38.12-111	a. inferiore a 55%, in peso	—	—	—
	38.12-113	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	—	—	—
	38.12-115	c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	—	—	—
	38.12-117	d. uguale o superiore a 83%, in peso	—	—	—

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . . . L. zero
Farina di grano tenero . . . . » zero
Farina di segala . . . . » 178 per 100 kg

(6387)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il supplemento speciale n. 2 del Bollettino ufficiale del mese di giugno 1974 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1972.

(7251)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, a sette posti di operaio comune in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, magazzino ed officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo statuto giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 38 Finanze, foglio n. 28, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 14 ottobre 1971, relativo alla determinazione delle nuove piante organiche degli operai del Ministero delle finanze;

Considerato che nel ruolo degli operai comuni della suddetta Amministrazione, sono conferibili mediante pubblico concorso sette posti;

Considerato che in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio assenso con nota n. 96439/12106 del 26 maggio 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a sette posti di operaio comune in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, magazzino ed officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono:

a) aver conseguito la licenza elementare;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti;

c) essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) essere in possesso del godimento dei diritti politici;

e) essere in possesso della buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o spedite al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, i candidati oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare il possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 2 del presente decreto, i titoli che attestano il diritto all'elevazione o all'esenzione del limite massimo di età, il domicilio o il recapito, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni e debbono allegare, in originale o in copia autenticata:

a) qualsiasi titolo, diploma o attestato che possa formare oggetto di valutazione;

b) i titoli di preferenza previsti dall'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno, al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di cui all'art. 3 del presente decreto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui agli articoli precedenti, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate, nello schema allegato al presente decreto.

Art. 5.

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale ai sensi delle vigenti disposizioni, determinerà i criteri di valutazione dei titoli ed esprimerà il giudizio, mediante punteggio, sui titoli presentati dai candidati, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Per sottoporsi alla visita medica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di 40 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale della licenza elementare o copia autentica dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, numero 482, una dichiarazione di un Ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) i titoli dichiarati nella domanda che attestano il diritto all'elevazione o all'esenzione del limite massimo di età.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati nella valutazione dei titoli a ciascuno dei candidati stessi e quella dei vincitori sarà determinata con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 26 del decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina in prova. Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi al termine del quale in caso di esito favorevole, gli operai saranno nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto del lavoro con decreto motivato.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1974
Registro n. 67 Finanze, foglio n. 75

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a sette posti di operaio comune in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, magazzino ed officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione.

All'uopo allega i seguenti documenti: . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . .

li 19

. . . .
Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(7225)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione ed integrazioni all'elenco degli aiuti di pediatria idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 24 ottobre 1972 e 4 luglio 1973 concernenti l'elenco degli aiuti di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* del 22 novembre 1972 e del 28 luglio 1973;

Accertato che il nominativo incluso al n. 622 non è Zuzzi Olda bensì Zuzzi Olga;

Viste le documentate istanze dei dottori Bortoluzzi Antonietta, Iovino Alfonso, Pavoni Nereo e Taccini Gianpaolo che chiedono l'inclusione nell'elenco degli idonei di cui al primo comma;

Considerato che occorre procedere alla rettifica dell'errore materiale di scrittura ed all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, l'elenco degli aiuti di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con i decreti ministeriali 24 ottobre 1972 e 4 luglio 1973 viene così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
622. Zuzzi Olga	Villacco (Austria) - 11 dicembre 1924						si	

Art. 2.

Per i motivi in premessa illustrati, all'elenco degli aiuti di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con i decreti ministeriali 24 ottobre 1972 e 4 luglio 1973 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
627. Bortoluzzi Antonietta . . .	Basiliano - 3 agosto 1927						si	
628. Iovino Alfonso	Napoli - 16 settembre 1926					si		
629. Pavoni Nereo	Affi - 2 agosto 1931				si			
630. Taccini Giampaolo	Firenze - 11 novembre 1925						si	

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di pediatria banditi da enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6700)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova, nel ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1974, registro n. 1 Commercio con l'Estero, foglio n. 265, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, per il conferimento di dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del citato bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1973, per il conferimento di dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero, è costituita come appresso:

Presidente:

Morelli dott. Mario, dirigente superiore.

Membri:
Sbardella dott. Romano, primo dirigente;
Scaroina dott. Guido, primo dirigente;
Rapisarda dott. Andrea, primo dirigente;
Garzia dott. Cesaremaria, direttore di sezione.

Membro aggregato:
Mangiacapra Nello, coadiutore meccanografico superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottore Ulderico Cassarino, consigliere, ed in sua assenza le funzioni stesse saranno espletate dal dott. Mario Graziani, consigliere.

Al presidente, ai membri, al segretario e al personale di sorveglianza non sarà corrisposto alcun compenso ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e ai sensi dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1974
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 309

(6890)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova (tabella XV).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1972, n. 2645, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista e operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XV) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale del 29 aprile 1972, n. 2638;

Visti i decreti ministeriali del 5 ottobre 1972, n. 2679, del 24 ottobre 1972, n. 2688, del 25 novembre 1972, n. 2705, del 1° settembre 1973, n. 37051, del 4 ottobre 1973, n. 37060 e del 17 dicembre 1973, n. 2863 concernenti la sostituzione di alcuni componenti della suddetta commissione;

Considerato che il primo dirigente Cito ing. Ruggero per una lunga missione all'estero è impossibilitato a continuare ad assolvere l'incarico di membro della commissione stessa, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo;

Decreta:

Articolo unico

Il primo dirigente Giua ing. Erminio è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista e operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XV) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale del 29 aprile 1972, n. 2638, in sostituzione del primo dirigente Cito ing. Ruggero.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1974
Registro n. 42 *Poste, foglio n.* 297

(7066)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1974, n. **9**.
Norme transitorie per il piano ospedaliero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del 3 aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'approvazione del piano ospedaliero regionale definitivo gli enti ospedalieri non possono derogare alle indicazioni per il piano ospedaliero transitorio elaborato dal C.R.P.O.A. ed adottato quale quadro di riferimento dal consiglio regionale nella seduta del 1° dicembre 1970.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo, gli enti ospedalieri generali e specializzati possono richiedere alla Regione, per mezzo della giunta regionale, l'aumento dei posti letto, l'istituzione di nuove divisioni, servizi e centri di diagnosi e cura, nonchè la creazione di nuove opere, l'ampliamento o trasformazione delle opere esistenti.

Art. 3.

Le deroghe all'art. 1 della presente legge che siano state deliberate dagli enti ospedalieri, ancorchè approvate dal competente organo di controllo, s'intendono sospese e devono essere sanate con provvedimento della Regione su proposta della giunta regionale.

Art 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 22 marzo 1974

CRESCENZI

(5900)

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1974, n. **10**.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del 29 aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto della tassa

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa adottati dalla regione Abruzzo nell'esercizio delle proprie funzioni, ad essa trasferite con i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, 14 gennaio 1972, n. 2, 14 gennaio 1972, n. 3, 14 gennaio 1972, n. 4, 14 gennaio 1972, n. 5, 14 gennaio 1972, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, 15 gennaio 1972,

n. 8, 15 gennaio 1972, n. 9, 15 gennaio 1972, n. 10, 15 gennaio 1972, n. 11, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3 della legge 16 gennaio 1970, n. 281 e istituite dalla regione Abruzzo con la legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1, nella misura indicata nella tariffa stessa, con decorrenza dal 1° aprile 1972.

Art. 2.
Riscossione della tassa

La tassa di rilascio è dovuta in occasione della emissione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso allo interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno solare sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito dalla tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati (frazioni e borgate), questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.
Modalità di versamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono in modo ordinario, col versamento sul conto corrente postale n. 20/1100 intestato all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma (regione Abruzzo) il quale provvederà ad accreditare gli importi relativi alla regione Abruzzo.

Art. 4.
Effetti del mancato o ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali

Gli atti ed i provvedimenti amministrativi indicati nell'articolo 1, non sono efficaci sino a quando non siano state pagate le tasse sulle concessioni regionali dovute.

Art. 5.
Sanzioni

Chi esercita una attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso dalla regione Abruzzo e assolta la relativa tassa, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 29 della legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Art. 6.
Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse e delle sopratasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.
Interessi di mora

Sulle somme dovute alla Regione per i tributi istituiti con la legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1, si applicano gli interessi di mora nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi 26 gennaio 1961, n. 29 e 20 marzo 1962, n. 147.

Art. 8.
Competenza per l'accertamento delle infrazioni

L'accertamento delle infrazioni è attribuito alle persone ed agli organi di cui all'art. 32 della legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1.

I processi verbali di accertamento delle violazioni devono essere immediatamente trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza.

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale sono riscosse, per conto delle regioni, dagli uffici competenti alla riscossione della penalità relativa alla tassa sulle concessioni governative.

Art. 9.
Prescrizioni

Il diritto della regione Abruzzo alla riscossione della pena pecuniaria si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

Per la sopratassa si osservano i termini di prescrizione previsti dall'art. 25 della legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1.

Art. 10.
Decadenze e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme previste dalla legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1, nonchè dalla presente legge, può essere eseguito entro il termine di tre anni, a partire dal giorno nel quale è stata commessa l'infrazione.

Il contribuente può richiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse di concessione regionale erroneamente pagate alla regione Abruzzo, entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.

Il presidente, riconosciuta la legittimità della richiesta, provvede con proprio decreto a liquidare il rimborso ed a mandare all'ufficio competente della regione per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Si applicano le norme previste dalle leggi 26 gennaio 1961, n. 29 e 28 marzo 1962, n. 147.

Nonostante l'inutile decorso del tempo di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la relativa tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Le medesime modalità si applicano per i rimborsi e gli sgravi degli altri tributi regionali, compresi quelli previsti dall'art. 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per la tassa regionale di circolazione, si provvede d'ufficio quando il contribuente ha avanzato regolare domanda alla intendenza di finanza competente e questa ha provveduto per la parte di competenza statale con decreto inviato per conoscenza alla Regione.

Art. 11.
Norme abrogate

Sono abrogate le norme contenute nella legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1, incompatibili con la presente legge.

Art. 12.
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1, e dalla presente legge, dispone il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, che disciplina le tasse sulle concessioni governative.

Per agevolare la definizione delle pendenze tributarie si applicano le norme previste dal decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660.

Art. 13.
Disposizioni transitorie

Per le tasse sulle concessioni regionali, relative agli anni 1972 e 1973, corrisposte entro la data di pubblicazione della presente legge, non è dovuta integrazione nè si fa luogo a rimborso delle eventuali differenze.

Art. 14.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 aprile 1974

CRESCENZI

(*Omissis*).

(5901)

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1974, n. **11.**

Modificazione dell'art. 55 della legge regionale n. 8 del 1° marzo 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 15 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 55 della legge regionale n. 8 del 1° marzo 1974 è premessa, quale primo comma, la seguente disposizione aggiuntiva: « L'ufficio di presidenza è competente a deliberare in ogni fase del contratto ».

Al secondo comma il riferimento all'art. 55 va corretto nel senso che il riferimento è fatto all'art. 50.

Art 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 aprile 1974

CRESCENZI

(5902)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1974, n. **12.**

Bilancio di previsione esercizio 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 30 *aprile* 1974)

(5903)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1974, n. **13.**

Norme legislative transitorie per facilitare l'insediamento nelle zone agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 15 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Gli insediamenti edilizi nelle zone agricole della Regione, per i fini di potenziamento delle stesse e tenuto conto delle prevalenti ed omogenee qualificazioni delle popolazioni, sono disciplinati in via transitoria e fino al 31 dicembre 1975 dalle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Oggetto delle agevolazioni

Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano esclusivamente nell'ambito delle zone per l'insediamento agricolo di cui all'art. 3, per la costruzione, trasformazione o ampliamento di case destinate ad abitazione dei coltivatori diretti e loro famiglie.

Art. 3.

Zone di intervento

Le zone per l'insediamento agricolo sono costituite da quelle porzioni di territorio destinato ad attività agricola, individuate da parte dei comuni interessati per le loro caratteristiche e potenzialità di esercizio.

Restano escluse in ogni caso:

le zone di espansione degli aggregati urbani;

le zone destinate ad attrezzature;

le zone impervie e boschive;

le zone sottoposte a vincolo paesaggistico ed idrogeologico.

Art. 4.

Procedura per la delimitazione delle zone di insediamento agricolo

La delimitazione delle zone di insediamento agricolo è disposta dal consiglio comunale, previo parere consultivo di una commissione composta da:

1) sindaco o suo delegato;

2) tre consiglieri comunali di cui uno eletto dalla minoranza;

3) tre rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni provinciali di categoria più rappresentative;

4) segretario della commissione è il segretario comunale o altro funzionario del comune nominato dalla commissione stessa.

Essa è approvata dal consiglio regionale sentito il comitato regionale tecnico-amministrativo, sezione urbanistica e beni ambientali.

Trascorsi tre mesi dall'inoltro alla giunta regionale della delibera del comune questa si intenderà, comunque, operante.

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sul procedimento per l'adozione di regolamenti edilizi comunali.

Art. 5.

Normativa urbanistico-edilizia delle zone per l'insediamento agricolo

Nelle zone per l'insediamento agricolo delimitate ai sensi dell'art. 3 della presente legge è ammesso un massimo indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,03 mc/mq. Nei casi in cui l'applicazione dell'indice stesso non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato alle finalità previste, è ammesso il rilascio delle licenze edilizie fino alle seguenti dimensioni massime: superficie utile dell'alloggio non superiore alla dimensione che si ottiene moltiplicando la quantità standard (per persona) di trenta mq per un coefficiente medio pari al numero degli effettivi componenti la famiglia, aumentato di due unità.

Ai fini dell'attuazione della presente legge per superfici utili si deve intendere la somma di tutte le superfici di calpestìo (pavimenti) dell'alloggio fuori terra, al lordo dei muri perimetrali; per superficie fondiaria si deve intendere la superficie catastale di proprietà del nucleo familiare che intende realizzare l'abilitazione; per indice di utilizzazione fondiaria si deve intendere il rapporto fra superficie utile e superficie fondiaria.

Art. 6.

Accertamento dei requisiti

L'accertamento dei requisiti necessari per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge è effettuata dal sindaco al rilascio della licenza edilizia, previo parere della commissione prevista dall'art. 4, salvo in ogni caso il parere della commissione edilizia e dell'ufficiale sanitario.

La commissione verifica la rispondenza fra estensione della azienda e numero dei componenti della famiglia.

A questo scopo, all'atto della domanda della licenza edilizia, il richiedente, oltre agli altri idonei documenti, è tenuto a produrre:

certificato dello stato di famiglia proprio, alla data del 20 marzo 1974;

certificato di iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti di tutti i componenti la famiglia rilasciato dal servizio dei contributi agricoli unificati;

certificato storico catastale di tutti i fondi di proprietà del nucleo familiare interessato, ricadenti nell'interno delle zone per l'insediamento agricolo, perimetrale ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

Limiti delle agevolazioni

Le agevolazioni di cui alla presente legge possono essere usufruite una volta sola da ogni singola unità aziendale.

Ogni comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate a norma della presente legge, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie.

Le case di abitazione costruite in applicazione della presente legge devono conservare la destinazione agricola per dieci anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità.

Art. 8.

Limiti di distanza dalle strade

Unitamente alla delimitazione delle zone di insediamento agricolo di cui al precedente art. 4, possono essere stabilite distanze dai nastri stradali diverse da quelle di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1968.

Tali distanze vanno determinate in base alla reale funzione di collegamento delle singole strade, anche in relazione ai piani urbanistici, e non semplicemente in base alla gestione delle strade stesse.

I limiti di distanza così stabiliti si applicano alle nuove costruzioni mentre sono consentite la trasformazione, la ristrutturazione o la sostituzione di corpi di fabbrica preesistenti entro le preesistenti distanze dalle strade, sempre che tali edifici siano rispondenti a tutte le altre norme vigenti.

Per le strade non previste nei suddetti provvedimenti restano in vigore le norme di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1968.

Art. 9.

Urgenza della legge

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 aprile 1974

CRESCENZI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1974, n. **14**.

Istituzione dei dipartimenti negli ospedali generali provinciali della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 15 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ospedali regionali e provinciali che intendano istituire strutture dipartimentali ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, debbono osservare la disciplina prevista dalla presente legge.

Art. 2.

Il dipartimento è la struttura organizzativa unitaria tra le divisioni e servizi affini e complementari che, al fine di conseguire il principio dell'unità di cura, realizza l'economia di gestione e l'efficienza funzionale dell'ente ospedaliero.

Art. 3.

La direzione del dipartimento è affidata ad un comitato composto nei modi previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

L'organizzazione dipartimentale non comporta alcuna variazione sia allo stato giuridico che al trattamento economico dei sanitari ospedalieri di qualsiasi qualifica, stabiliti dai contratti e dagli accordi sindacali di categoria.

Il comitato di dipartimento formula gli indirizzi e i programmi per l'attività assistenziale e didattica, nonchè le proposte di spesa per l'acquisto di attrezzature, per l'attuazione dei progetti di ricerca e dei programmi suddetti.

Per le competenze del direttore sanitario e del direttore amministrativo si fa riferimento alla normativa vigente anche quando non espressamente citata.

Art. 4.

Il comitato di dipartimento elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, con funzioni esecutive, un coordinatore per un periodo, rinnovabile, di un anno.

Art. 5.

Il comitato si riunisce su invito del coordinatore almeno una volta la settimana, osservando le procedure consuete per l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno dei lavori, la legittimità delle partecipazioni e delle divisioni.

L'assemblea dei sanitari del dipartimento, cui compete la verifica degli indirizzi e dei programmi nonchè l'elezione del comitato, si riunisce ogni tre mesi.

Art. 6.

I compiti della didattica ospedaliera sono affidati al dipartimento.

L'idoneità dei sanitari ai compiti della didattica è connessa al possesso della specialità nella relativa disciplina con tre anni di servizio prestato con qualsiasi qualifica nella disciplina principale o in branche affini, a norma dell'elenco di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1971.

Art. 7.

Nell'ambito di più dipartimenti, su conforme decisione dei rispettivi comitati direttivi, possono costituirsi gruppi di lavoro al fine di:

a) favorire i rapporti complementari sia nell'assistenza che nella didattica;

b) organizzare le attività specialistiche negli ambulatori e nei centri di medicina sociale e preventiva e di concerto con gli organismi delle unità locali dei servizi sanitari e sociali, adeguare i presìdi alle esigenze e alle caratteristiche dei comprensori.

La promozione delle iniziative del gruppo è affidata a un incaricato scelto dal comitato di dipartimento cui ha l'obbligo di riferire periodicamente.

Art. 8.

Sono compiti del coordinatore:

a) convocare e presiedere sia il comitato di dipartimento che l'assemblea (art. 5);

b) costituire gruppi di studio (art. 7);

c) affidare a un operatore principale, nel contesto degli ordini degli orari di servizio emanati dalla direzione sanitaria, la responsabilità delle decisioni per gli interventi di urgenza;

d) mantenere i collegamenti con tutti gli altri organi dell'ospedale;

e) curare l'attuazione delle decisioni assunte dal comitato direttivo e dell'assemblea.

Art. 9.

La istituzione di nuove unità di cura deve essere realizzata nell'ambito di un dipartimento in base alle indicazioni del consiglio dei sanitari.

Le dotazioni degli organici, pur strettamente corrispondenti alle divisioni o sezioni e servizi, devono essere adeguate alla struttura dipartimentale.

Art. 10.

Ogni sanitario, qualunque rapporto contragga con l'ente ospedaliero, deve essere inquadrato nell'attività del dipartimento alla cui normativa resta vincolato.

Art. 11.

Il comitato, di concerto con la direzione sanitaria, stabilisce l'orario di attività del dipartimento cui, indipendentemente dal rapporto di lavoro a tempo pieno o definito, deve adeguarsi l'orario di servizio di tutti i sanitari. Eventuali variazioni degli orari saranno concertate tra i coordinatori e la direzione sanitaria.

Il controllo sull'orario di lavoro compete alla direzione sanitaria.

Art. 12.

Il servizio di « pronta disponibilità » integra l'attività del dipartimento di emergenza e viene effettuato, in ordine alla diagnosi e alla cura, sotto la esclusiva responsabilità personale del sanitario incaricato.

Art. 13.

Il presidente dell'ente ospedaliero, di intesa col direttore sanitario e sentito il consiglio dei sanitari, propone al consiglio di amministrazione la istituzione dei dipartimenti stabilendone:

a) la denominazione e composizione;

b) la dotazione dei servizi sia generali che specifici;

c) le competenze relative all'attività assistenziale e di ricerca;

d) l'elenco dei sanitari assegnati;

e) il numero complessivo dei posti-letto.

Art. 14.

La proposta complessiva di istituzione dei dipartimenti per ciascun ospedale generale provinciale e regionale deve essere approvata dalla Regione per il riscontro col piano ospedaliero regionale.

Art. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 aprile 1974

CRESCENZI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1974, n. **15**.

Fondo regionale per interventi urgenti in materia di igiene pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 15 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere ad interventi finanziari in dipendenza di eventi eccezionali che richiedano iniziative necessarie e urgenti per la tutela dell'igiene pubblica, in concorso con gli enti locali il cui bilancio sia deficitario, è istituito, nel bilancio regionale dell'anno 1974 e dei successivi, un fondo annuo di lire 50 milioni

I prelevamenti dal fondo di cui al precedente comma vengono effettuati, su richiesta degli enti locali interessati, mediante istanza motivata e documentata, per contributi fino a lire 10 milioni con decreto del Presidente della giunta regionale su proposta della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente e per contributi superiori a lire 10 milioni, nei limiti della somma stanziata in bilancio dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Nel bilancio regionale per l'anno 1974 è istituito apposito capitolo denominato fondo regionale per interventi necessari e urgenti in materia di igiene pubblica — con lo stanziamento di lire 50 milioni, previo prelevamento della somma dal cap. 2500 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Il presidente della giunta è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Negli esercizi successivi la spesa graverà sui corrispondente capitoli.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

Data a L'Aquila, addì 3 maggio 1974

CRESCENZI

(5904)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742330)